

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
**del 29/05/2017 n. 75**

**COPIA**

**Oggetto: Società Alia Spa. Approvazione patto parasociale.**

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 29/5/2017 alle ore 18:23 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

**PRESENTI** i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

**ASSENTI** i Sigg.ri:

- Pordfido Antonella
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Bambi Giulia
- Marino Luca
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Pacini Andrea

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: V. Bencini, L. Landi, I. Pecorini

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 9 dell'ordine del giorno.

---

Successivamente all'appello iniziale sono entrati in aula i Consiglieri Mucè, Calabri, Babazzi, Cialdai Fabiani, Bambi, Lanini e Porfido.

Risultano usciti dall'aula i Consiglieri Franchi, Tognetti, Fulici, Landi e D'Andrea.

Il Presidente dà la parola al Sindaco per la presentazione della delibera.

Intervengono i consiglieri: Bencini [M5S], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regione Toscana n. 61 del 22/11/2007 ha previsto al comma 1 dell'art. 26 che le Autorità di gestione dei rifiuti "individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

- con Decreto legge n. 138 del 13/8/2011 è stato attribuito alle Regioni il compito di definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

-con la Legge Regione Toscana n. 69 del 28/12/2011 è stata ribadita la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali già istituiti ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regione Toscana 25/1998 per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito;

- il Comune di Scandicci è compreso nel territorio dell'Autorità di Ambito Toscana Centro, che ha indetto la gara per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, aggiudicata in data 8 luglio 2016 al raggruppamento di imprese comprendente Quadrifoglio Spa, Asm Spa, Publiambiente Spa e Cis Srl;

Premesso altresì che :

- i soci di ASM Spa, Quadrifoglio Spa, Publiambiente Spa, e CIS Srl, con protocollo di intesa del 26.2.2013 delineavano e concordavano i criteri e linee guida per lo sviluppo, da parte delle società partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana, del progetto di aggregazione fra le stesse, prospettando l'adozione del metodo patrimoniale per la valorizzazione dei complessi aziendali, compresi tutti gli assets impiantistici o societari relativi agli impianti in esercizio o in fase di realizzazione, tenendo altresì conto di eventuali utilità e disutilità che dovessero venire al patrimonio della società riveniente dalla fusione stessa a seguito dei conferimenti in questione;

- nell'accordo del 26.02.2013 i soci convenivano che vi potessero essere meccanismi e strumenti per eventuali successivi riequilibri delle partecipazioni al capitale sociale in ordine a differenze che dovessero emergere a seguito di verifiche, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, sull'andamento ed effettiva congruità di alcune poste patrimoniali;

- sulla base di tale accordo il Progetto di Fusione è stato redatto in base alle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2016 delle società, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-quater del Codice Civile;

Rilevato che questo Ente con Delibera di Consiglio Comunale n. 174 del 20 dicembre 2016:

- ha preso atto del progetto di fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa che avrebbe assunto la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata "Alia Spa", delle società ASM Spa, Publiambiente Spa, Cis Srl, depositato dalle società e redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile;

- ha preso atto del parere di congruità finanziaria sul rapporto di cambio elaborato dalla terna di periti nominati dal Tribunale di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 sexies del codice civile, nella misura di:

a. di n. 4,833 azioni Alia Servizi Ambientali S.p.A. per ogni azione di Publiambiente S.p.A.;

b. di n. 0,858 azioni Alia Servizi Ambientali S.p.A. per ogni azione di ASM S.p.A.;

c. di n. 0,731 azioni Alia Servizi Ambientali S.p.A. per ogni azione di CIS S.r.l.;

- ha approvato lo schema di statuto sociale di Alia Spa;

- ha approvato l'aumento di capitale sociale di Quadrifoglio Spa a servizio della fusione per complessivi euro 24.287.606,00 mediante l'emissione di numero 24.287.606 azioni del valore nominale di euro 1 da assegnarsi ai soci delle società incorporande in ragione dei rapporti di cambio sopra descritti;

- ha approvato, nell'intero suo contenuto, lo schema di Patto Parasociale dando pertanto mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso;

- ha preso atto che in esito all'operazione di fusione per incorporazione di ASM Spa, Publiambiente Spa, e Cis srl in Quadrifoglio Spa il Comune di Scandicci deterrà una partecipazione nella rinominata Alia Spa (con capitale complessivo pari a euro 85.376.852,00) costituita da n. 1.297.064 azioni del valore nominale di 1 euro;
- ha preso atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia Spa risulterà affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;
- ha espresso il consenso all'operazione nei termini descritti dando mandato al Rappresentante del Comune di Scandicci (Sindaco o suo delegato) di esprimere il voto favorevole per l'approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione nonché per l'approvazione dell'aumento di capitale sociale di Quadrifoglio Spa a servizio della fusione e operazioni conseguenti;

Rilevato altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/2017 avente ad oggetto "Fusione Safi Spa – Quadrifoglio Spa. Patto parasociale del 29.03.2011 . Modifica" questo Ente ha approvato lo schema di patto parasociale che sostituisce integralmente l'art. 4 del citato patto parasociale sottoscritto il 29.03.2011 ed in conseguenza di ciò il Comune di Scandicci si è impegnato a trasferire a Consiag Spa n. 244.480 azioni (corrispondenti alla quota di conferimento dell'impianto di Testi da parte del Comune di Scandicci );
- che il suddetto patto parasociale e l'atto di cessione delle azioni di cui sopra sono stati sottoscritti in data 17 febbraio 2017;
- che in conseguenza di ciò ad oggi, in relazione al perfezionamento delle procedure di fusione, il Comune di Scandicci detiene una partecipazione in Alia Spa (con capitale sociale complessivamente pari a euro 85.376.852,00), rappresentata da n. 1.052.584 azioni del valore nominale di 1 euro, corrispondenti al 1,232 % del capitale sociale;

Valutato che:

- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 174 del 20 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di patto parasociale che recepisce gli accordi fra soci sui criteri di valutazione delle quote e che disciplina alcuni aspetti del governo societario e l'esercizio di alcuni diritti sociali nell'ambito della società medesima;
- Il patto in argomento, dispone che ciascun socio avrà diritto a verificare la correttezza dei dati contabili utilizzati per la fusione, e che eventuali differenze rispetto ai valori patrimoniali utilizzati per la determinazione dei valori di fusione comporteranno l'obbligo di corrispondere idoneo indennizzo in termini di riequilibrio delle quote azionarie fra i soci, anche prevedendo, nell'ipotesi che a

seguito di quanto sopra dovessero risultare significativamente modificate le maggioranze deliberative riferite alle materie di cui all'articolo 15.2 dello statuto di Alia Spa, la possibilità di rimodulare i coefficienti di depotenziamento e potenziamento delle azioni appartenenti alle diverse categorie;

Rilevato che per il patto parasociale approvato con la più volte citata deliberazione del Consiglio n. 174 del 20 dicembre 2017 sono state proposte le seguenti modifiche:

L'art. 7 "Operazioni di riordino partecipazioni" è integrato con il secondo alinea come segue " Le parti si impegnano altresì a non esercitare le clausole di prelazione e gradimento di cui all'art. 7 dello Statuto nel caso, opposto, di cessione a uno o più Comuni appartenenti al territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale" ATO Toscana Centro " da società a maggioranza di capitale pubblico da essi direttamente o indirettamente partecipata" ;

All'art. 10, "Obbligazione di indennizzo" ,comma 1, prima alinea , è eliminato l'ultimo periodo ("Risultanze che ciascun soggetto partecipante alla fusione intende garantire con la presente pattuzione");

L'art. 10 "Obbligazione di indennizzo" è integrato al comma 1, con il terzo alinea come segue " Tale facoltà può essere esercitata da ogni socio in riferimento ai dati contabili di ogni partecipazione alla fusione ;

L'art. 10 "Obbligazione di indennizzo" è integrato di un nuovo comma 2 come segue " Le Parti, anche in considerazione della necessaria adozione , a partire dal bilancio di Alia 2017, dei principi contabili internazionali IFRS, resa obbligatoria dall'emissione del prestito obbligazionario quotato sui mercati regolamentati, stabiliscono, in deroga al precedente punto 10.1, che si procederà , entro due anni dall'approvazione del bilancio 2017, a una stima, da parte di un esperto scelto secondo lo stesso procedimento di cui al punto 10.1, degli immobili a qualsiasi funzione adibiti aventi , nelle contabilità delle società partecipanti alla fusione, un costo storico pari o superiore a euro 1.000.000,00 (un milione). Immobili fra loro funzionalmente collegati sono considerati come un immobile unitario al fine di tale soglia di valore . L'esperto stimerà il fair value di detti immobili, al netto del valore dell'eventuale dotazione impiantistica presente nell'immobile, e determinerà eventuali differenze tra tali valori e quelli che sono stati posti a base della fusione ";

L'art. 11 "Altre pattuizioni " è integrato al comma 2 del secondo alinea, come segue " Le Parti concordano che ogni decisione in ordine al destino dell'impianto di incenerimento di Montale, non rientrante nei conferimenti collegati alla fusione , è di esclusiva competenza dei Comuni di Agliana, Montale, e Quarrata, soci di Cis Spa , proprietaria dell'impianto."

L'art. 11 "Altre pattuizioni ", comma 8, è sostituito come segue: " Laddove venga confermata la convenienza economica degli investimenti di cui all'art. 11.6, le Parti si riservano la facoltà di definire un accordo di investimento tra la società e Revet Spa.";

L'art. 12 "Impegni di consultazione preventiva" è così modificato " Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria della società, "le Parti" costituiscono un Comitato di Patto presieduto da uno dei suoi componenti. Il Presidente viene designato per il primo triennio in occasione della prima riunione del comitato che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di efficacia della fusione. Sono componenti di diritto del Comitato di Patto i Comuni di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato. L'Assemblea dei soci delle azioni di categoria A esprime altri due componenti ; l'Assemblea dei soci delle azioni di categoria B esprime un altro componente; l'Assemblea dei soci delle azioni di categoria C esprime un altro componente, l'Assemblea dei soci delle azioni di categoria D esprime un altro componente.

12.2 Il Comitato di patto è convocato prima dell'assunzione da parte dell'assemblea delle decisioni in materia di adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico e delle linee guida per le erogazioni dei servizi al territorio e sull'acquisto di partecipazioni in Società che operano al di fuori del territorio della Regione Toscana ( salvo per le Società che svolgono attività strumentali rispetto a quella principale della società).

12.3 Il Comitato di Patto viene convocato dal suo Presidente almeno sette giorni (solari ) prima della riunione dell'Assemblea convocata per deliberare su una delle materie di cui al precedente articolo 12.2.

12.4 Per la validità delle sedute e delle decisioni del Comitato è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza, comunque espressione, di almeno tre categorie di soci "

L'art. 14 "Entrata in vigore . Modifiche e cessioni" (ex art. 13 dell'originario patto) è integrato con il primo comma

14.1 "Il presente patto diviene vincolante allorché sia stato sottoscritto da Soci che rappresentino l'85 % ( ottantacinque) per cento del capitale della Società, ed entra in vigore con l'iscrizione della società nel registro delle imprese . Il presente patto resta aperto a successive sottoscrizioni

dei residui Soci fino al XXX, dopodiché resta vincolante tra i soli sottoscrittori . In caso di sottoscrizione non integrale, i diritti e gli obblighi di carattere patrimoniale previsti dal presente patto si ripartiscono tra i soci sottoscrittori in misura proporzionale alla loro partecipazione”:

Rilevato che le modifiche citate sono necessarie per le motivazione che seguono :

- la specificazione che l’impegno dei soci di Alia S.p.A. a non esercitare le clausole di prelazione e gradimento statutarie in caso di cessione di azioni della società medesima a società a maggioranza di capitale pubblico partecipate direttamente o indirettamente da uno o più comuni appartenenti al territorio dell’ambito territoriale ottimale “Toscana centro” vale anche nel caso opposto, ossia di cessione azioni Alia S.p.A. dalle società di cui sopra agli Enti soci diretti o indiretti;
- la migliore declinazione degli impegni di consultazione preventiva presenti nel precedente testo del Patto per mezzo della previsione di un Comitato di patto (art 12) finalizzato a conseguire una gestione il più possibile unitaria della società, e competente in materia di indirizzi per la redazione del piano strategico e delle linee guida per l’erogazione di servizi al territorio e specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, da convocarsi preliminarmente alle sedute dell’assemblea dei soci su detti argomenti;
- la precisazione che la facoltà di ciascun socio contemplata nel Patto già approvato, decorso il termine temporale di cinque anni, di verificare la correttezza dei dati contabili utilizzati per la fusione con le relative conseguenze, può essere esercitata da ciascun socio con riferimento ai dati contabili di ciascuno dei partecipanti alla fusione;
- l’accordo a procedere comunque, entro due anni dalla data di efficacia della fusione, anche in considerazione della necessità di applicare i principi contabili internazionali IFRS, alla stima, da effettuarsi da parte di un esperto incaricato secondo quanto al punto 10.1 del Patto, del fair value degli immobili delle società come meglio specificato nell’articolo 10.2 del Patto medesimo per la determinazione di eventuali differenze con i valori di stima utilizzati per la fusione, per definire gli eventuali riequilibri fra le quote dei soci già disciplinati all’articolo 10 dello schema di Patto allegato alla citata deliberazione del Consiglio 174 del 20 dicembre 2016;

- la precisazione che il Patto risulterà vincolante nell'ipotesi sia sottoscritto da tanti soci che rappresentano l'85% del capitale sociale di Alia S.p.A. e che le sue pattuizioni, con specifico riferimento ai diritti e obblighi di carattere patrimoniale, saranno esclusivamente riferite ai sottoscrittori;

Considerato altresì che :

- le specifiche introdotte nel Patto Parasociale come descritte nei paragrafi che precedono e meglio dettagliate nel documento allegato, al quale si fa integrale riferimento, contribuiscono al più corretto riconoscimento dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, delle risorse impiegate nel tempo dalle amministrazioni comunali per lo sviluppo delle aziende e degli investimenti effettuati sul territorio;

- l'estensione del mancato esercizio della prelazione in caso di cessione fra società a maggioranza pubblica partecipate anche indirettamente dai comuni appartenenti all'Ambito e rispettivi comuni partecipanti (direttamente o indirettamente), risulta un logico completamento della scelta già effettuata di rinuncia alla prelazione in caso di cessione da parte dei comuni alle stesse società, venendo così a permettere ai soci di Alia S.p.a. di optare per l'organizzazione dei propri assets azionari all'interno del proprio gruppo amministrazione pubblica ritenuta migliore e più opportuna;

- l'istituzione di un Comitato di Patto rappresenti un valido strumento concertativo per il confronto fra i soci preliminarmente all'adozione delle scelte da parte dell'assemblea societaria;

Vista la regolamentazione civilistica della fusione delle società per azioni di cui agli articoli 2501e seguenti del codice civile;

Visto l'articolo 2341-bis del codice civile in materia di patti parasociali nelle società per azioni;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Patto Parasociale fra i soci di Alia S.p.A. allegato quale parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione dello schema allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 174 del 20 dicembre 2016;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;



Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula	= 18
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 18
Astenuti	= 0
Votanti	= 18
Favorevoli	= 16
Contrari	= 2

Esito: Approvato

\* \* \* \* \*

Favorevoli = 16 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 2 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio]

#### DELIBERA

- 1 Di approvare il patto parasociale tra i soci di Alia Spa che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale in sostituzione di quello approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 174 del 20 dicembre 2016.
- 2 Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato alla sottoscrizione del patto parasociale di cui al precedente punto 1, in legale rappresentanza del Comune di Scandicci, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie in sede di stipulazione .

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula	= 18
Non partecipano al voto	= 2
Partecipano al voto	= 16
Astenuti	= 0
Votanti	= 16
Favorevoli	= 16

Contrari = 0

Esito: Approvato

\* \* \* \* \*

Favorevoli = 16 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Non Votanti = 2 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio]

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 VI comma del D. lgs 267/2000 per consentire la sottoscrizione tempestiva del patto parasociale oggetto del presente atto .



Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:56.



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
**F.to Marco Pandolfini**

IL PRESIDENTE  
**F.to Simone Pedullà**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Scandicci, lì \_\_\_\_\_